



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA RI.FO.TRAS. DI PANEBIANCO NUNZIO. MESSINA - P.IVA 00298170838 – CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA ED INTEGRAZIONE.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” del 11 Luglio 2012;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *“i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità *“Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 64 del 25 gennaio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12/04/96 è stato rilasciato alla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio, con sede legale ed impianto in via Maregrossa n. 14 nel Comune di Messina, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 65 del 25 Gennaio 2005, così come modificata dalle successive n. 700 del 13.07.2005, n. 1027 del 24 Ottobre 2005 e n. 170 del 16 Giugno 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs.22/97, è stato approvato il progetto, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 3 del D.Lgs. n.



209/03, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da demolizioni in genere, proposto dalla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio, con sede legale ed impianto in via Maregrossa n. 14 nel Comune di Messina, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, ha autorizzato la Ditta all'esercizio dell'attività per un periodo di cinque anni a partire dalla data della medesima ordinanza;

- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 344 del 13.07.2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005, ha approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 151/2005, proposto dalla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio, relativo al centro di raccolta di RAEE, già autorizzato - con Ordinanza commissariale n. 65 del 25.01.2005, così come modificata dalle successive n. 700 del 13.07.2005 e n. 1027 del 24 Ottobre 2005, sito in via Maregrossa n. 14 nel Comune di Messina, autorizzando altresì la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTO il Decreto n. 32/SRB del 16 Febbraio 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 65 del 25 Gennaio 2005, così come modificata dalle successive n. 700 del 13 Luglio 2005, n. 1027 del 24 Ottobre 2005 e n. 170 del 16 Giugno 2008, rilasciata alla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio, con sede legale ed impianto in Messina, via Maregrossa n. 14, aggiungendo alla gestione dell'attività già autorizzata, la nuova fase lavorativa di trattamento prevista dalla lettera f) dell'art. 3 del D. Lgs. 209/03;
- VISTO il Decreto n. 283/SRB del 29 Ottobre 2009 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, è stata rinnovata fino al 25 Gennaio 2020, l'Ordinanza commissariale n. 65 del 25.01.2005, con la quale è stata concessa alla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio, con sede legale ed impianto in via Maregrossa n. 14 nel Comune di Messina, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03;
- VISTA la nota prot. 45510 del 13/11/2014 con la quale questo Ufficio ha approvato le appendici n. 2 del 08/11/2012 e n. 3 del 06/06/2014 alla polizza fideiussoria n. 0H86/130004384 del 08/03/2010, valida sino al 08/03/2021, stipulate a favore della Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio dalla Società Italiana Assicurazioni S.p.A. – Compagnia di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in via Traiano, n. 18 - 20149 Milano con le quali, rispettivamente, viene elevato l'importo massimo garantito ad €. 115.000,00 (Centoquindici mila/00) e viene indicato quale Ente garantito l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato, con Ordinanza commissariale n. 65 del 25/01/2005 rinnovata dal Decreto n. 283/SRB del 29 Ottobre 2009;
- VISTA l'istanza del 08 Marzo 2016 della RI.FO.TRAS di Nunzio Panebianco con sede legale ed impianto in via Maregrossa n. 14 nel Comune di Messina, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 09 Marzo 2016 al n. 10595, con la quale si chiede la modifica del Ordinanza commissariale n. 65 del 25/01/2005 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 283/SRB del 29 Ottobre 2009, con l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi;
- VISTA la successiva istanza del 16 Marzo 2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 16/03/2016, con la quale la Ditta, con riferimento alla citata richiesta di integrazione codici, trasmette una relazione tecnica ed una planimetria con il nuovo layout lavorativo, con la riorganizzazione dei settori di stoccaggio finalizzata ad un migliore utilizzo della superficie dell'impianto;

- VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- VISTE** le note prot. 69085/2016 del 17/06/2016, prot. 0136106/2016 del 25/11/2016 e prot. 0141249/2016 del 07/12/2016 della Guardia di Finanza – Centro Navale – Ufficio Amministrazione Formia (LT), con le quali alla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio viene affidato il servizio di smaltimento di rifiuti prodotti presso la Stazione Navale di Manovra di Messina;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 28/04/2016;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 65 del 25/01/2005, rinnovata dal Decreto n. 283/SRB del 29 Ottobre 2009, nei termini di cui alle istanze;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

**DECRETA****ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con l'Ordinanza commissariale n. 65 del 25/01/2005, rinnovata dal Decreto n. 283/SRB del 29 Ottobre 2009, costituito dagli elaborati elencati in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, proposto dalla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio con sede legale ed impianto in via Maregrosso n. 14 nel Comune di Messina, consistente in una diversa distribuzione dei settori, con un adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., l'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 65 del 25/01/2005 e ss.mm.ii. intestata alla Ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio, è integrato dai seguenti codici CER, per l'operazione di messa in riserva R13, da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata:

Rifiuti non pericolosi:

C.E.R.	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
100210	scaglie di laminazione
100299	rifiuti non specificati altrimenti
100899	rifiuti non specificati altrimenti
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
110299	rifiuti non specificati altrimenti
110501	zinco solido
110599	rifiuti non specificati altrimenti
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120199	rifiuti non specificati altrimenti
150101	imballaggi di carta e cartone
150102	imballaggi di plastica
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
170202	vetro
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma



191205	vetro
200101	carta e cartone
200102	vetro
200139	plastica
200140	metalli

ART. 3

I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diversa dalla sola operazioni R13.

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.;

ART. 5

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 6

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli



amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 10

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 65 del 25/01/2005 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 25 Gennaio 2020 dal Decreto n. 283/SRB del 29 Ottobre 2009, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 11

La Città Metropolitana di Messina, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Messina ed il Comune di Messina, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 12

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART.13

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Messina, D.R.A.R. - Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li **04 GEN. 2017**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
(ing. Mauro Verace)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Verace", written over the printed name of the responsible official.